TABELLE NAZIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

(2)

Versione in vigore dal 31 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 1 febbraio 1978, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1978

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tabelle-nazionali-delle-qualifiche-del-personale-addetto-ai-pubblici/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-luglio-1988-n-270

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it